

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 13 aprile 2022, n. 130
VAS-1850-REG - Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati relativa al piano urbanistico denominato: "PIANO DI LOTTIZZAZIONE DEL SUB-COMPARTO 3C - ZONA C2 DEL P.R.G. DEL COMUNE DI TUGLIE - DELIMITATO DALLE VIE MARCONI, MARTIRI DELLE FOIBE E VICINALE "SPANI"" Autorità procedente: Comune di Tuglie (LE).

La Dirigente ad interim della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n.101/2018 recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016*"

Visti gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.;

Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "*Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica*" e ss. mm. ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "*Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali*", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n.1518 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all'adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA", - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;

Vista la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzioni;

Vista il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;

Vista la DGR n. 1575 del 30 settembre 2021, avente ad oggetto "*Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22.*" con cui è stato conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l'incarico di direzione, ad interim, della Sezione Autorizzazione Ambientali a decorrere dal 1° novembre 2021;

Vista la Determinazione Dirigenziale n.156 del 15/04/2021, con cui è stato prorogato per la durata di un anno, sino al 21/05/2022, l'incarico di Posizione Organizzativa denominata "Coordinamento VAS" conferito alla dott. ssa Simona Ruggiero, funzionario amministrativo di categoria D/1 in servizio a tempo pieno e determinato presso questa Sezione regionale;

Vista la Determinazione Dirigenziale n.324 del 27/07/2021 con cui è stato assegnato, sino al 20.05.2022, l'incarico di Posizione Organizzativa denominata "*Istruttorie procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica*" all'Arch.Domenico Dello Stretto, funzionario tecnico di categoria D/1 in servizio a tempo pieno e determinato presso questa Sezione regionale;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita

la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;

Premesso che:

- in data 07/02/2022 il Comune di Tuglie – Settore Urbanistica - attivava la procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalla VAS di cui all'art.7, comma 7.4 del R.R. 18/2013, trasmettendo, tramite accesso alla piattaforma informatizzata del Portale Ambientale regionale, la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente al piano in oggetto:
 - F_244506_Attestazione prot. 1483.2022.pdf– Attestazione relativa all'applicabilità delle condizioni di esclusione del Piano dalle procedure di VAS;
 - F_244517_Atto amministrativo DET2022-39.pdf– copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano urbanistico comunale;
 - F_244522_Per sito Regione Puglia.rar- elaborati del piano urbanistico comunale;
- nell'ambito della predetta procedura telematica il Comune di Tuglie – Settore Urbanistica - provvedeva a selezionare la disposizione di cui all'**art.7, comma 7.2, lettera d)** del Regolamento regionale n.18/2013, che dichiara assolti gli adempimenti in materia di VAS per i seguenti piani urbanistici comunali, fatto salvo il rispetto delle specifiche condizioni contenute in ciascun punto, in esito alla conclusione della procedura disciplinata al comma 7.4:

“d) piani urbanistici comunali di nuova costruzione riguardanti le destinazioni d'uso del territorio residenziali, per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, o agricole, che interessano superfici inferiori o uguali a 1 ettaro, oppure inferiori o uguali a 0,5 ettari (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale), purché:

 - *non derivino dalle modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento previste al punto 7.2.a.vi,*
 - *non debbano essere sottoposti alla valutazione d'incidenza - livello II “valutazione appropriata”*
 - *non riguardino zone di protezione speciale idrogeologica di tipo A o B oppure aree per approvvigionamento idrico di emergenza limitrofe al Canale Principale (ai sensi del Piano di Tutela delle Acque), siti potenzialmente contaminati, siti di interesse nazionale o zone territoriali omogenee “A” dei piani urbanistici comunali generali vigenti,*
 - *non prevedano l'espianto di ulivi monumentali o altri alberi monumentali ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, e*
 - *non comportino ampliamento o nuova edificazione di una volumetria superiore a 10.000 m³, oppure superiore a 5.000 m³ (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale);*
- la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali:
 - in data 07.02.2022 provvedeva all'assolvimento degli obblighi di cui all'art.7.4 del R.R. 18/2013 con la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma del Portale ambientale regionale a ciò dedicata (http://www.sit.puglia.it/portal/sit_vas) ed inviava a mezzo PEC la nota r_puglia/AOO_089/07/02/2022/001354, con cui si comunicava al Comune di Tuglie –Settore Urbanistica la presa d'atto di avvio della suddetta procedura di registrazione;
 - in data 23.02.2022 inviava a mezzo PEC la nota prot.r_puglia/AOO_089/23/02/2022/0002311, con cui comunicava, tra gli altri, al Comune di Tuglie –Settore Urbanistica, l'avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS ai sensi del citato articolo 7, comma 4 del R.R. 18/2013;
 - la predetta nota prot.2311/2022 veniva trasmessa anche alle Sezioni regionali Urbanistica e Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in attuazione della Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14.01.2014, per l'espressione di un contributo istruttorio.
- in data 22.03.2022, espletata l'istruttoria tecnico-amministrativa di competenza sulla base della documentazione trasmessa e pubblicata sul Portale regionale VAS dall'autorità procedente comunale, questa Sezione regionale inviava a mezzo PEC al Comune di Tuglie la nota prot.AOO_089-3812, con cui comunicava ai sensi dell'art.10 bis della L.241/1990 e ss.mm.ii le ragioni ostative, di seguito riportate,

relative alla sussistenza della condizione di esclusione di cui al succitato art. all'art.7, comma 7.2, lettera d) per il piano urbanistico in oggetto:

"[...] art.7.2 lettera d) - punto IV: relativamente a questo punto, nell'allegato "F_244506_Attestazione" viene attestato in maniera generica il punto IV "[...]non prevede l'espianto di ulivi monumentali o altri alberi monumentali ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente", tuttavia nell'allegato "F_244522_Per sito Regione Puglia.rar – Relazione generale" viene riportato che: "Dalla planimetria esistente e dall'aerofotogrammetria, si nota chiaramente che all'interno dell'area sono piantati alberi di mandorle, di fichi e di agrumi, ma soprattutto, diversi alberi di ulivo i quali dovranno essere necessariamente tutti sradicati, per consentire la realizzazione delle abitazioni, previa autorizzazione dell'Ispettorato dell'Agricoltura.". A tal riguardo si evidenzia che, seppur nelle particelle in esame non sono presenti ulivi di cui all'elenco regionale degli ulivi monumentali ex art 5 LR 14/2007, non è possibile escludere con certezza la presenza di ulivi aventi caratteristiche di monumentalità di cui all'art. 2 della suddetta legge regionale Difatti né la Relazione generale né l'Attestazione di esclusione danno atto delle dimensioni/caratteristiche degli ulivi presenti nell'area in esame. Ciò non ha consentito pertanto alla scrivente autorità competente di poter verificare la sussistenza di tale requisito e quindi di escludere con certezza che nell'area siano presenti ulivi con carattere di monumentalità;"

- in data 08/09/2021, si acquisiva al n.4755 di protocollo di questa Sezione, la PEC pervenuta in data 30/03/2022, corredata di allegati, con cui il RUP esponeva le proprie osservazioni alla suddetta nota prot. 3812/2022, argomentando, in particolare, quanto di seguito riportato:
 - *"Così come si evince dalla allegata relazione, [...], al termine delle indagini e dei rilievi effettuati in campo, l'analisi della monumentalità ha evidenziato la presenza di 4 ulivi oramai completamente secchi con i potenziali requisiti per un eventuale riconoscimento a carico del tronco, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 14/2007 [...]. L'Agronomo incaricato, sulla base delle conoscenze ed esperienze acquisite in materia di epidemia da Xylella, ha concluso che la condizione fisiologica riscontrata in campo porta ad escludere la possibilità di recupero di qualsiasi attività metabolica utile ad una ripresa vegetativa e/o produttiva delle piante di ulivo esaminate, ritenendo pertanto utile procedere quanto prima con la rimozione e distruzione di tutte le piante di ulivo presenti nell'area di indagine, così come disposto dalle misure obbligatorie e raccomandate per il contrasto alla diffusione del batterio e dalla L.R. n. 44 del 21/05/2019, art. 8 ter, comma 1";*
 - *l'allegata "Relazione Tecnica Agronomica" riporta che: "Al termine delle fasi 1 e 2 sono state individuate 4 piante con i potenziali caratteri di monumentalità. [...]. Per ciascuna di esse, i potenziali requisiti di monumentalità sarebbero nella forma scultorea del tronco ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 14/2007 (piante con diametro compreso tra 70 e 100 cm).";*
"[...] Al termine delle indagini espletate e dei rilievi effettuati in campo, si conclude quanto segue:
[...]
2. tutte le piante di ulivo esaminate sono risultate secche a causa delle infezioni del batterio Xylella fastidiosa;
3. i polloni basali che sporadicamente sono stati osservati alla base della ceppaia sono risultati anch'essi irreversibilmente compromessi sul piano vegetativo dalle infezioni del batterio;

Tutto quanto sopra premesso, atteso che:

- 1) l'area oggetto del piano di che trattasi risulta ricadere nella zona infetta "Salento" di cui all'Allegato III del Reg. 2020/1201, comprendente l'intera provincia di Lecce, Brindisi, alcuni comuni della provincia di Taranto e il comune di Locorotondo della provincia di Bari, ;
- 2) nella stessa zona infetta, il proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo dei terreni, "al fine di ridurre la massa di inoculo e di contenere la diffusione del batterio", può avvalersi della disposizione di cui all'art.8 ter della L.44/2019 per l'estirpazione delle piante di ulivo, previa specifica comunicazione alla Regione;

PRESO ATTO che dalla documentazione trasmessa dall'autorità procedente comunale, sia in fase di registrazione telematica che successivamente con la citata PEC del 30.03.2022, non è possibile in alcun modo evincere informazioni, né documenti, circa l'avvenuto formale espletamento della procedura indicata al punto 2 sopra citato da parte del proprietario, del conduttore o del detentore a qualsiasi titolo dei terreni interessati dal Piano in oggetto, che siano quindi in grado di attestare le motivazioni di natura sanitaria (anche preventiva) sottese alla necessità di provvedere all'espianto degli ulivi monumentali presenti nell'area interessata, indipendentemente dall'interferenza con le opere a farsi;

RITENUTO, pertanto che, in mancanza di informazioni e/o documentazione probante l'attivazione della procedura sopra enunciata, le dichiarazioni, sopra riportate, rese dall'autorità procedente e dal proponente con la citata PEC del 30.03.2022, non siano di per sé sufficienti a superare i motivi ostativi di cui sopra, relativi all'applicazione della condizione di esclusione di cui all'art.7, comma 7.2, lettera d) punto IV, poichè allo stato degli atti in possesso di questo ufficio il piano di lottizzazione di che trattasi prevede l'espianto di alberi di ulivi monumentali (come individuati nella Relazione Tecnica Agronomica) poichè interferenti con le opere a farsi;

RITENUTO, sulla base di tutto quanto sopra esposto, di dover confermare i motivi ostativi espressi con la citata nota prot.3812 /2022 e conseguentemente, di non poter dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per il piano di lottizzazione denominato "PIANO DI LOTTIZZAZIONE DEL SUB-COMPARTO 3C - ZONA C2 DEL P.R.G. DEL COMUNE DI TUGLIE - DELIMITATO DALLE VIE MARCONI, MARTIRI DELLE FOIBE E VICINALE "SPANI"", demandando al Comune di Tuglie l'assolvimento di tali adempimenti anteriormente alla definitiva approvazione del suddetto piano, sottoponendo quest'ultimo alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art.8 della L.R. n.44/2012, di competenza comunale ai sensi dell'art.4.3. della medesima legge regionale, fatta comunque salva la facoltà dell'autorità procedente comunale di attivare una nuova procedura di registrazione telematica per detto piano, attestando la sussistenza di altra condizione di esclusione tra quelle elencate all'art.7.2. del Regolamento Regionale in parola (ove ne sussistano i requisiti), ovvero anche la medesima condizione di cui all'articolo 7.2 lettera d), qualora il proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo dei terreni interessati dal piano in oggetto, "*al fine di ridurre la massa di inoculo e di contenere la diffusione del batterio*", si avvalga dell'art. 8 ter della L.44/2019 per l'estirpazione degli ulivi presenti (ivi compresi quelli con caratteristiche di monumentalità individuati dalla Relazione Tecnica Agronomica), trasmettendo la prescritta comunicazione agli uffici regionali competenti, ed avendo cura di pubblicare la documentazione necessaria per la verifica delle condizioni attestate;

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018**

Garanzia della riservatezza

Fatte salve le garanzie previste in tema di accesso ai documenti amministrativi dalla L.241/90 ss.mm.ii. la pubblicazione del presente atto, adottato in ottemperanza ad obblighi di legge, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS.N.118/2011 SS.MM.II.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- **di dichiarare** tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- **di dichiarare non assolti** gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per il **“PIANO DI LOTTIZZAZIONE DEL SUB-COMPARTO 3C - ZONA C2 DEL P.R.G. DEL COMUNE DI TUGLIE - DELIMITATO DALLE VIE MARCONI, MARTIRI DELLE FOIBE E VICINALE “SPANI”**;
- **di demandare** al Comune di Tuglie l’assolvimento degli adempimenti in materia di VAS per il suddetto piano di lottizzazione, da assolvere anteriormente alla definitiva approvazione, sottoponendo quest’ultimo alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’art.8 della L.R. n.44/2012, di competenza comunale ai sensi dell’art.4.3. della medesima legge regionale, fatta comunque salva la facoltà dell’autorità procedente comunale di attivare una nuova procedura di registrazione telematica per detto piano, attestando la sussistenza di altra condizione di esclusione tra quelle elencate all’art.7.2. del Regolamento Regionale in parola (ove ne sussistano i requisiti), ovvero anche la medesima condizione di cui all’articolo 7.2 lettera d), qualora il proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo dei terreni interessati dal piano in oggetto, *“al fine di ridurre la massa di inoculo e di contenere la diffusione del batterio”*, si avvalga dell’art. 8 ter della L.44/2019 per l’estirpazione degli ulivi presenti (ivi compresi quelli con caratteristiche di monumentalità individuati dalla Relazione Tecnica Agronomica), trasmettendo la prescritta comunicazione agli uffici regionali competenti, ed avendo cura di pubblicare la documentazione necessaria per la verifica delle condizioni attestate;
- **di notificare** il presente provvedimento, a cura di questa Sezione, all’Autorità procedente – Comune di Tuglie – Settore Urbanistica;
- **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 - alle Sezioni regionali “Urbanistica” e “Tutela e Valorizzazione del Paesaggio”;
 - al Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
- il presente provvedimento, composto da n.6 facciate, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è pubblicato:
 - 1) sul sito istituzionale www.regione.puglia.it - Sezione Amministrazione Trasparente – Sistema Puglia - Provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015 per un periodo dieci giorni lavorativi consecutivi;
 - 2) sul Portale Ambientale regionale, <http://ecologia.regione.puglia.it> Sezione VAS, in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall’art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.
 - 3) è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1;
- avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo territorialmente competente nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso.

La Dirigente ad interim
della Sezione Autorizzazioni Ambientali
(Dott.ssa Antonietta Riccio)